



La normativa emanata per l'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto

17 luglio 2014

Sommario: Il D.L. 61/2013 - I precedenti decreti-legge, emanati nel corso della XVI legislatura - L'art. 12 del D.L. 101/2013 - Gli articoli 7 e 8 del D.L. 136/2013 - Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria - Il nuovo Commissario

Il D.L. 61/2013

Il [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61](#) contiene disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il **commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico** nazionale la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute **a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA**.

In particolare, ai sensi del **comma 5** dell'art. 1 del D.L. 61/2013, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, propone al Ministro il **Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**. Il Piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Nel medesimo comma vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di Piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.

Entro il termine di 30 giorni dal decreto di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il **comma 6** dell'art. 1 del D.L. 61/2013 ha stabilito che il commissario straordinario – comunicato il piano industriale ai responsabili dell'impresa, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni – predispone il **Piano industriale di conformazione delle attività produttive**, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

Oltre alle citate disposizioni finalizzate all'emanazione dei piani per la tutela ambientale e sanitaria e per la continuazione dell'attività produttiva, il D.L. 61/2013 ha provveduto a **sopprimere la figura del Garante**, che era stata in precedenza istituita dal D.L. 207/2012 (v. *infra*).

I precedenti decreti-legge, emanati nel corso della XVI legislatura

Volendo avere una visione di insieme generale delle recenti disposizioni emanate in materia, si ricorda che il D.L. 61/2013 rappresenta il terzo decreto-legge finora emanato per cercare di superare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, che è strettamente collegata alle vicende dello stabilimento ILVA. La citata emergenza è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del [D.L. 7 agosto 2012, n. 129](#), che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo GIP, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il [D.L. 3 dicembre 2012, n. 207](#), che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati precedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto. Lo stesso decreto ha previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.

Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Le ulteriori vicende giudiziarie (in particolare il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro, che ha portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione) hanno creato le premesse per l'emanazione del D.L. 61/2013.

L'art. 12 del D.L. 101/2013

Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, l'[art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#) ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate allo **smaltimento dei rifiuti** prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale, con oneri a carico dell'ILVA s.p.a. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha autorizzato la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.

Lo stesso articolo 12 ha dettato **disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico** nazionale e quindi relative anche all'ILVA (art. 12, commi da 3 a 5-quinquies).

Gli articoli 7 e 8 del D.L. 136/2013

L'articolo 7 del [D.L. 10 dicembre 2013, n. 136](#), **modifica** in più punti **la disciplina** (dettata dall'art. 1 del D.L. 61/2013) che prevede in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il **commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale** la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare, il comma 1, alla lettera a), **modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** e del c.d. "piano industriale".

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al **decreto di approvazione del piano**, che esso conclude i procedimenti di riesame dell'AIA e **costituisce integrazione dell'AIA medesima**.

Ulteriori disposizioni, contemplate dalle lettere c), d) ed f), sono volte a definire i **presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'AIA** da parte del commissario straordinario, nonché a **intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere** prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e).

Un'importante modifica riguarda, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, l'attribuzione al commissario del potere di **umentare il capitale sociale** a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale.

L'articolo 8 introduce una **speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è stato adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Tale piano prevede:

- le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la **conclusione di tutti i procedimenti di riesame** che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

Il nuovo Commissario

Nella G.U. n. 147 del 27 giugno 2014 è stato pubblicato il [D.P.C.M. 6 giugno 2014](#) che ha nominato **Piero Gnudi** Commissario straordinario per l'ILVA S.p.A. in sostituzione del precedente Commissario, Enrico Bondi, il cui incarico è scaduto in data 4 giugno 2014.

Il nuovo Commissario straordinario resterà in carica **per dodici mesi a decorrere dal 4 giugno 2014**, eventualmente prorogabili di ulteriori dodici mesi.